

realizzata da

D. Lgs. 626/94



Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale di NAPOLI

in collaborazione con



Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche
Direzione Generale USR Campania

indirizzo internet: www.csa.napoli.bdp.it/sicurezza/sicurezza.htm
impaginazione grafica di Francesco Mennitto – Ufficio per il Supporto Informatico

Nell'ultimo mese vi è stata una grande accelerazione del Governo, del Parlamento e delle Regioni in merito all'approvazione del Testo Unico per il riordino della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato uno **schema di decreto legislativo** che, attuando la delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro, ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema.

Tra le principali novità del decreto legislativo abbiamo:

- l'ampliamento del campo di applicazione a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione del rappresentante di sito produttivo;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico;
- la revisione del sistema delle sanzioni, che rappresenta la principale novità del decreto attuativo.

Il provvedimento, che ha già ricevuto il parere favorevole da parte di Camera, Senato e Regioni torna, ora, al Consiglio dei Ministri per la seconda ed ultima approvazione. Si prevede che, se tutto andrà senza imprevisti, l'approvazione finale del Governo dovrebbe avvenire entro il 2 aprile.

Bisogna anche tener presente che a questo punto il Governo è obbligato ad accogliere le proposte

(continua a pag. 3)

Dopo diversi anni di discussioni e rinvii parte anche in Italia la sperimentazione del **112 come numero unico d'emergenza**

È stato infatti recentemente pubblicato il decreto che dà il via alla effettiva sperimentazione del numero unico d'emergenza, **che entro l'estate partirà nella provincia di Salerno**.

Con la sperimentazione del numero unico 112 si dà concreta attuazione al Decreto del 27 aprile 2006 che istituiva il numero unico europeo d'emergenza 112, e che ha visto numerosi rinvii per la mancanza di norme e di disposizioni attuative.

Rinvii che non sono passati inosservati alla Commissione Europea che aveva già deferito

(continua a pag. 4)

SOMMARIO

Il Testo Unico in dirittura d'arrivo?.....	pag. 1
Il 112 numero unico per le emergenze....	pag. 1
Spazio autogestito INAIL.....	pag. 2
Iter del Testo Unico.....	pag. 3
Va in pensione la 46/90.....	pag. 3
Numero unico per le emergenze..	pag. 4
Decreto 4 febbraio 2008.....	pag. 5
L'SGSL nella scuola: possibile?...	pag. 5
Giurisprudenza	pag. 6
Finanziamenti sicurezza scuole.....	pag. 7

ALLEGATI A RICHIESTA

Decreto n. 37/2008
Decreto 4 febbraio 2008
L'SGSL dell'IC di Piperno
Cassaz. n. 3776 del 14 febbraio 2008
Cassaz. n. 2895 del 7 febbraio 2008



Direzione Regionale Campania – Ufficio Prevenzione

Spazio autogestito a cura del dott. Claudio de Filippis

Le prime stime dell'INAIL sulle morti bianche per l'anno 2007 parlano di circa 1.260 morti sul lavoro a fronte dei 1.341 dell'anno precedente. Si tratta di numeri stimati ma attendibili e semmai approssimati per eccesso. Infatti il dato non ancora consolidato, ovvero il numero effettivo dei casi mortali registrati negli archivi gestionali dell'Istituto al 29 febbraio 2008, risulta pari a 1.147. E appunto su questo dato fanno leva i procedimenti statistici di stima previsionale che per l'anno 2007 individuano un numero di infortuni mortali compreso in un range tra 1.240 e 1.260 casi.

Gestione e tipologia di avvenimento. Dalle stime INAIL risulta poi che, dei 1.260 incidenti mortali avvenuti nel 2007, 1.130 si sono verificati nel settore dell'industria e dei servizi, 115 nell'agricoltura e 15 tra i dipendenti in conto Stato. In particolare, 295 sono quelli del settore costruzioni. Inoltre più di un quinto (esattamente 260) sono avvenuti in itinere, ovvero lungo il tragitto casa lavoro e viceversa.

Infortuni nel 2007. Gli incidenti sul lavoro, invece, sempre secondo le stime dell'INAIL, sono stati 913.500 nel 2007. Nel 2006 erano stati 928.158. In particolare, gli incidenti sono stati 57.300 nell'agricoltura, 827.000 nell'industria e nei servizi di cui 100.000 nelle costruzioni, e 29.200 tra i dipendenti in conto Stato.

Trend di lungo periodo. Negli ultimi cinquanta anni le morti bianche in Italia sono comunque notevolmente diminuite. Nel 1956 i morti del lavoro erano 3.900 per salire a 4.644 nel 1963, anno di massimo storico per gli infortuni mortali ma anche di forte sviluppo industriale (sono gli anni del boom economico). Nel 1966 gli infortuni erano di nuovo scesi a 3.744 e da lì è partito un lento ma continuo decremento: 2.793 nel 1976, 2.083 nel 1986, 1.372 nel 1996, 1.546 nel 2001, per finire con 1.260 dello scorso anno. Un andamento simile hanno registrato anche gli infortuni non mortali, sebbene non in maniera altrettanto lineare e con un calo non altrettanto marcato. Basti ricordare che erano 1.150.354 nel 1956, 1.283.667 nel 1976, 1.023.379 nel 2001 e 928.158 nel 2006.

Settori di rischio. Nell'ultimo triennio il settore più ad alto rischio è stato quello della lavorazione dei metalli. Con oltre 6 infortuni su 100 (esattamente 61,95 infortuni indennizzati per mille addetti esclusi i casi in itinere) l'industria dei metalli presenta, infatti, un indice di frequenza infortunistica che è quasi il doppio rispetto all'indice medio dell'industria e servizi (32,21 per mille). Seguono la lavorazione dei materiali non metalliferi (59,94 per mille), la lavorazione del legno (56,64) e le costruzioni (54,37). Tuttavia, se si parla di incidenti gravi, cioè tali da provocare un'invalidità permanente, al primo posto troviamo le costruzioni con 4,46 infortuni indennizzati per mille addetti, seguite dalla lavorazione del legno (4,14) e dall'estrazione di minerali (4,13). Quest'ultimo settore, infine, risulta anche quello a più alto rischio di morte: 3,7 casi ogni 10mila addetti nell'ultimo triennio. Fortunatamente però, l'esiguo numero dei lavoratori del settore fa sì che a un indice di frequenza così alto non corrisponde un numero assoluto altrettanto elevato.

Piccole e grandi aziende. Ma dove si verificano gli incidenti sul lavoro? Nel corso del 2006 il 31,7% degli infortuni denunciati all'INAIL nel settore dell'industria e dei servizi sono avvenuti in aziende fino a 15 dipendenti. Una percentuale che però raddoppia (61,4%) quando si parla di casi mortali: nel 2006 infatti su 1.205 morti bianche avvenute in questo settore, ben 740 si sono verificate nelle aziende fino a 15 addetti. Analizzando alcuni specifici comparti come la lavorazione dei metalli, la lavorazione dei minerali non metalliferi e le costruzioni si scopre, inoltre, che nell'ultimo triennio alcune industrie presentano un indice di frequenza più alto rispetto alle imprese artigiane (rispettivamente 64,38 per mille addetti contro 56,37; 61,51 contro 54,32 e 56,6 contro 52,88). Nel caso degli incidenti gravi, invece, le imprese artigiane presentano spesso un indice di frequenza maggiore delle industrie: 4,5 per mille addetti contro 4,40 nelle costruzioni, 3,68 contro 2,85 nella lavorazione dei minerali non metalliferi, 3,9 contro 2,21 nei trasporti. Mentre nel comparto della lavorazione del legno l'indice di frequenza degli infortuni indennizzati dall'INAIL nelle imprese artigiane risulta superiore sia per gli incidenti in generale che per quelli gravi: 58,47 per mille addetti contro 54,15 per i primi e 5,07 contro 2,88 per i secondi.

Infortuni per aziende. In Italia le aziende dell'industria e dei servizi che non hanno denunciato nessun infortunio nel corso del 2006 sono il 92,4% su un totale di 3.745.224.

L'ITER DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

(segue da pag. 1)

migliorative concordate con le Regioni e tenuto a valutare le osservazioni approvate dalla Camera e dal Senato.

Anche se tutti noi continuiamo a chiamarlo Testo Unico in realtà quello che si sta approvando non è più un "Testo Unico" ma un decreto legislativo ai sensi della delega dell'art. 1 della legge 123 del 2007. Questa scelta si è resa indispensabile per i ridotti tempi causati dalla fine della legislatura e per evitare così ulteriori passaggi al Consiglio di Stato.

Il decreto consta di oltre 300 articoli e ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro e sostituirà il decreto legislativo 626/94.

I titoli principali del provvedimento riguardano i luoghi di lavoro, la attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.), le sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti biologici e le atmosfere esplosive.

Sul fronte della scuola sono in discussione diverse novità, la principale delle quali riguarda l'obbligo di utilizzare almeno un 5% del monte ore totale degli ultimi anni delle superiori alla informazione ed alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed alla promozione della cultura della prevenzione.

Ma, laddove venisse veramente introdotta questa novità, ne riparleremo con dovizia di particolari nelle prossime news.

VA IN PENSIONE LA 46/90, SOSTITUITA DAL DECRETO n. 37/08

Passato quasi sotto silenzio nei giorni scorsi, dopo una lunga attesa e numerosi rinvii, è stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre

2005, recante il "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (G.U. n. 61 del 12/03/2008 - Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che sostituisce la legge 46/90, è stato pubblicato sulla G.U. del 12 marzo scorso e non prevede periodi transitori.

Con la pubblicazione di questo decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono abrogate e sostituite la legge 5 marzo 1990, n. 46 (con la sola eccezione degli articoli 8, 14 e 16, il suo regolamento di attuazione (il DPR 6 dicembre 1991, n. 447) e il capo V del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia).

In verità queste ultime sono ritenute norme fantasma visto che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore.

La novità principale introdotta dal decreto n. 37/08 è che, a differenza della legge 46/90 che limitava il suo raggio d'azione agli impianti per uso civile, con le nuove disposizioni le norme previste dal decreto n. 37/08 si applicano agli impianti posti al servizio di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Al decreto sono allegati due nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». I due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall'unico vecchio.

Le novità sostanziali del decreto sono due. La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). La seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista

iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito. Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne occupano altre norme apposite). Ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche. Quello semplificato vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato dalla necessaria documentazione tecnica con le varianti introdotte in corso d'opera. Quello complesso è previsto per impianti di un certo rilievo. Per esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 Kw, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate (abbastanza comuni nei condomini), quelli con caldaie centralizzate che superano i 50 Kw di potenza (condomini medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del CPI (certificato di prevenzione), come i garage oltre i 9 posti auto o i locali che ospitano caldaie centralizzate a metano.

Ed infine le sanzioni, che per uno svarione legislativo non abrogano quelle della legge 46/90 (raddoppiate dalla legge 17/07).

Se ne varano invece di nuove: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità, da mille a diecimila «con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità» per tutte le altre violazioni. Nulli i contratti stipulati da imprese non abilitate.

Il testo del decreto si può scaricare dalla sezione normativa presente nella sezione sicurezza del sito dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato sulla prima pagina della news, o inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

PARTE ANCHE IN ITALIA IL NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

l'Italia (e la Lituania, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Slovacchia) alla Corte di giustizia europea perché il numero di emergenza europeo 112 non era “pienamente funzionale e disponibile”.

Con l'approvazione del decreto del 22 gennaio 2008, che consente la sperimentazione del numero unico 112 prima a Salerno, poi a Torino, Reggio Emilia e via via tutte le altre città italiane al ritmo di otto nuove province ogni mese.

L'introduzione del numero unico 112 porterà ad una gestione delle emergenze. La telefonata inviata al 112 metterà in moto un sistema in grado di consentire all'operatore che riceverà le telefonate di emergenza di indirizzare la chiamata verso il Centro Operativo più idoneo o più vicino ed anche di individuarne l'origine in soli 4 secondi, da qualunque telefono (fisso o mobile) si chiami. In pratica saranno messe in comune le varie banche dati in modo da interfacciare i dati presenti nel sistema informatico che ha sede presso il Ministero dell'Interno con i vari centri operativi del 112/113 e con gli operatori di Telefonia.

I tecnici del Ministero stanno ancora lavorando per individuare quale tecnologia e quali azioni saranno utilizzate per adeguarsi agli standard europei; al momento due sono le procedure in discussione:

la prima, prevede che se la chiamata al 112 vede l'incapacità del chiamante di indicare il luogo da cui chiama, dopo soli 4 secondi sarà possibile per l'operatore che ha ricevuto la telefonata individuare il luogo dal quale parte la telefonata.

la seconda prevede che se la chiamata al 112 si interrompe per qualsiasi motivo quasi subito, sarà possibile richiamare la persona anche se la telefonata compare come “anonima”.

Altra novità del nuovo decreto è che, anche se all'inizio avrà una diffusione lenta, saranno sempre più le province che utilizzeranno operatori in grado di parlare almeno l'inglese.

Durante tutta la fase dedicata alla sperimentazione il 113 rimarrà attivo, così come lo rimarranno anche il 115 dei Vigili del Fuoco o il 118 delle emergenze sanitarie.

Come detto la sperimentazione partirà, entro i prossimi quattro mesi, da Salerno, per poi

estendersi alla fine dell'anno ad altre otto province, e a partire dal 2009 a tutte le altre province con il ritmo di otto al mese.

Il testo del decreto si può scaricare dalla sezione normativa presente nella sezione sicurezza del sito dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato sulla prima pagina della news, o inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

ANCORA MODIFICHE AL D. Lgs 626/94

Sulla G.U. n. 48 del 26/02/2008 è stato pubblicato il Decreto 4 Febbraio 2008 contenente i valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE, direttiva che modifica le precedenti direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.

Il nuovo decreto integra l'allegato VIII-ter del D. Lgs. 626/94, come sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, e modifica l'elenco di valori limite di esposizione professionale ad alcuni agenti chimici.

Per gli agenti chimici Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali e' previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006, il termine di adeguamento è differito di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

È possibile richiedere il testo completo del Decreto 4 febbraio 2008 inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

E' POSSIBILE IL SGSL NELLA SCUOLA?

Secondo uno degli standard Gestionali più noti in materia, la OHSAS 18001 il **Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro** - SGSL - è "quella parte del sistema

di gestione complessiva che facilita la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati al business dell'organizzazione".

Secondo tale definizione, la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza non solo è un elemento connaturato nella gestione complessiva dell'organizzazione ma è influenzata ed in grado di condizionarne i risultati di business.

Questo rappresenta al momento la punta concettuale più avanzata del modo di interpretare la salute e la sicurezza sul lavoro, che non prescinde dagli elementi legislativi vigenti (la materia è regolata da un corpo normativo di dimensioni ed articolazione rilevanti), né dai contenuti tecnici e tecnologici, ma anzi tende a renderli insiti nella vita propria delle organizzazioni, imprese, enti, associazioni che siano, ed a renderli i punti di fondazione su cui costruire una corretta gestione integrata per generare sviluppo e crescita di valore per l'insieme della parti in causa nelle dinamiche di lavoro, che sono in primo luogo datori di lavoro e lavoratori.

Nella scuola, in genere, si parla molto di documento di valutazione dei rischi, delle figure sensibili previste dal D. Lgs. 626/94 o del piano di emergenza, e poco del "sistema di sicurezza gestionale aziendale", e ancor meno del suo abbinamento alla "Qualità" che potrebbe (e dovrebbe) invece sempre essere perseguito.

Di recente, alla redazione della news, è pervenuto un progetto di "Sistema Gestionale della Sicurezza" predisposto dall'Istituto Comprensivo Statale di Picerno, in provincia di Potenza, che abbina proprio alla "sicurezza" il concetto "organizzativo" e la ricerca della "qualità".

Nel presentare il progetto si definisce "l'ambiente scolastico" come un ambiente che "sempre più deve garantire la sicurezza a tutti gli attori che operano al suo interno. La scuola è quindi sollecitata a puntare lo sguardo ai temi della vivibilità, del benessere psico-fisico, della qualità, del diritto alla sicurezza, della responsabilità, che chiedono di entrare a pieno merito nel suo progetto educativo.

La sicurezza a scuola, se pur intesa prima di tutto come protezione dal pericolo e dai

rischi, sia di natura strutturale che ambientale, va, tuttavia, assumendo connotazioni sempre più ampie che la rendono parte ineliminabile di una più generale formazione della persona, del cittadino e del lavoratore, finalità ultima dell'azione educativa".

Con il D.Lgs 626/94 e le successive modifiche e integrazioni, si supera la concezione che voleva la Sicurezza e la tutela della salute del lavoratore centrate quasi esclusivamente su prescrizioni e adempimenti normativi e si sposta l'attenzione agli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali, ed in particolar modo a quelli formativi.

Abitare una scuola sicura significa sempre più abitare la "qualità".

Sicurezza e Qualità oggi rappresentano quindi un binomio indivisibile composto da una molteplicità di attori che partecipano ad un continuo miglioramento con un linguaggio comune in materia di sicurezza dei lavori e di qualità delle prestazioni tecniche, scientifiche, didattiche ed amministrative.

Dunque, "Cultura della Sicurezza" come presupposto indispensabile per la Qualità ed il successo di una corretta ed efficace "Politica della Sicurezza".

Il progetto, che ci è stato gentilmente inviato dalla Dirigente dr.ssa Anna Maria Basso, contiene oltre alla programmazione degli interventi minimi da attuare nel successivo biennio, il continuo monitoraggio dei risultati ottenuti.

È un lavoro ben fatto che può essere preso come base di partenza anche da altri istituti scolastici che possono predisporre progetti diversi partendo dai concetti presenti nel SGSL dell'IC di Picerno.

Chi fosse interessato a ricevere copia del progetto può contattare la dr.ssa Anna Maria Basso, Dirigente dell'IC di Piperno, all'indirizzo [e-mail annamaria.basso@istruzione.it](mailto:annamaria.basso@istruzione.it), oppure può inviare la richiesta all'indirizzo e-mail indicato nell'ultima della news.

GIURISPRUDENZA

Si riportano due sentenze della Cassazione Sezione Lavoro, che trattano l'infortunio in itinere.

Nel primo caso, con la sentenza n. 3776 del 14 febbraio 2008, Pres. De Luca, Rel. De Matteis la Suprema Corte ha accolto il ricorso di Silvio S., dipendente della società editrice del giornale Il Mattino, che nel dicembre del 1997, mentre rientrava a casa dallo stabilimento tipografico con la propria motocicletta, a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici, è stato affrontato da due individui che lo hanno rapinato della moto ferendolo con colpi di arma da fuoco.

La richiesta di riconoscere il suo diritto al trattamento dovuto dall'INAIL per gli infortuni sul lavoro era stata rigettata prima dal Pretore e, in grado di appello, dal Tribunale di Napoli, avendo entrambi ritenuto la domanda priva di fondamento.

Il ricorso per cassazione proposto dal lavoratore è stato invece accolto con la sentenza n. 3776 del 14 febbraio 2008, dal momento che, come riporta la sentenza della suprema Corte, "nel caso in esame è configurabile l'infortunio sul lavoro, in quanto la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso che la rapina rientri nella occasione di lavoro, ai fini della tutela antinfortunistica (cosa non ammessa nelle passate sentenze e che è stata recepita a partire dalla sentenza del 7 aprile 1981, n. 55).

Nella sentenza della Cass. del 13 dicembre 2000 n. 15691 si era già affermato la validità della copertura dell'infortunio subito dal gestore di un distributore di benzina (soggetto ad obbligo assicurativo quale artigiano) per effetto di un rapina perpetrata in suo danno al fine di sottrargli l'incasso della giornata, che egli custodiva presso la sua abitazione, in coincidenza con una festività.

Ulteriori sentenze che affermavano l'indennizzabilità dell'infortunio a seguito di rapina sono state, ad esempio, la sentenza della Cass. del 18 gennaio 1991 n. 430, la quale ha affermato l'indennizzabilità dell'infortunio di un soggetto assicurato contro gli infortuni, ferito mortalmente nel corso di una rapina commessa in occasione dell'acquisto di materiale necessario per la produzione, costituente attività strettamente

connessa alla prestazione di lavoro manuale. Anche la sentenza della Cass. dell'11 aprile 1998 n. 3747, ha riguardato argomenti simili (trattando il caso di un violento litigio seguito da morte del lavoratore, con estranei che avevano poi riportato condanna penale dalla quale risultava che volevano approfittare del materiale di cantiere), cassando la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso apoditticamente che il litigio fosse collegabile con l'attività lavorativa e dando ragione agli eredi.

Di diverso parere, anche se relativa ad un contesto diverso, è stata la sentenza della Cassazione n. 2895 del 7 febbraio 2008, che ha confermato il giudizio negativo espresso dal Giudice del Lavoro di Bari il quale aveva respinto la domanda di rendita prodotta dagli eredi di un professore di un istituto tecnico industriale statale, deceduto in seguito ad un incidente stradale mentre si recava insieme ad alcuni colleghi, alla guida della propria auto, ad un corso di aggiornamento obbligatorio. In questo caso la Suprema Corte ha deliberato che *"La tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate dell'art. 1, che indica le attività protette, e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, che indica le persone assicurate. Come attività protetta l'art. 1 indica al primo comma, le macchine elettriche, e al comma 3, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui all'art. 4, n. 5; quest'ultima norma comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28, e cioè attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro"*.

La Suprema Corte ha quindi rilevato che il contrasto non verte sulla indennizzabilità dell'incidente in quanto infortunio in itinere, ma sulla inquadrabilità dell'attività svolta dal professore tra le attività protette, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5. L'insegnamento di materie tecniche non comporta di per sé la inquadrabilità dell'attività tra quelle protette

dall'assicurazione obbligatoria, ma può comportarla solo a condizione che il docente svolga esercitazioni ed esperienze pratiche. In conclusione la Suprema Corte ha rigettato la richiesta degli eredi in quanto la partecipazione ad un corso di aggiornamento per docenti non rientrerebbe nello spettro delle attività tutelate.

Chi lo desidera, può richiedere il testo di un o di entrambe le sentenze inviando una mail all'indirizzo e-mail indicato in questa pagina.

FINANZIAMENTI SICUREZZA SCUOLE

La Conferenza Unificata delle Regioni ha di recente approvato investimenti complessivi per 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in particolare nelle zone sismiche.

"Continuiamo con il grande impegno che abbiamo assunto come Stato, Regioni ed Enti Locali - ha riferito il vice ministro all'Istruzione, Mariangela Bastico, al termine della conferenza - per il finanziamento di scuole che siano belle e sicure. L'intesa fissa i criteri per potere ottenere i finanziamenti. Saranno privilegiate le zone a maggiore rischio sismico. L'attuazione dei progetti avrà tempi stretti".

.....

***E' possibile visitare lo spazio web
dedicato alla sicurezza
all'indirizzo indicato nella prima
pagina, o contattare l'Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell'USP
di Napoli ai numeri telefonici:
081 55 76 295 – 296***

***Se vuoi che la newsletter sia
inviata alla tua casella postale
personale***

***invia una mail all'indirizzo:
peppe.esposito.na@istruzione.it***